

REGOLAMENTO INTERNO
Residenza Protetta
“CASA SERENA DI CAPODACQUA”
della Confraternita della Misericordia di Foligno
(detta di San Giovanni Decollato)

Premessa

Il presente regolamento definisce in maniera organica, i principi e le regole fondamentali atte a disciplinare la vita comunitaria della Residenza Protetta “Casa Serena di Capodacqua” della Confraternita della Misericordia di Foligno (detta di San Giovanni Decollato), e a regolamentare i rapporti tra essa e gli Ospiti, i parenti e la Comunità esterna, oltre che definire i criteri per l’ammissione e la permanenza nella struttura. Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 Maggio 2011, viene approvato il nuovo Regolamento Interno della Residenza Protetta, Casa Serena di Capodacqua della Confraternita della Misericordia di Foligno (detta di San Giovanni Decollato).

Compiti della Residenza Protetta

Art. 1

La Residenza Protetta “Casa Serena di Capodacqua” è un presidio socio-sanitario destinato ad anziani autosufficienti e non autosufficienti per i quali non è possibile il mantenimento a domicilio per le condizioni di invalidità psico-fisica. Ha come fine quello di fornire agli Ospiti i servizi atti a salvaguardare il loro benessere morale, la loro salute psico-fisica e, per quanto possibile, la loro autonomia, nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali.

Art. 2

La Residenza Protetta fornisce ai propri Ospiti servizi di assistenza infermieristica diurna e notturna, di assistenza sociale, di fisioterapia ed educazione fisica; assistenza alberghiera comprensiva di alloggio, vitto, lavanderia e guardaroba, biancheria da camera e da bagno, assistenza tutelare diurna e notturna secondo gli standard di assistenza previsti dalle norme vigenti, igiene della persona ed assistenza nell’assunzione del cibo; dispone, inoltre, di un tempo per l’animazione e terapia occupazionale, nonché di un servizio religioso, per chi lo desidera.

A. La Residenza Protetta non fornisce:

- ◆ servizio di assistenza tutelare, diurna e notturna, durante i ricoveri ospedalieri;
- ◆ visite medico – specialistiche;
- ◆ protesi e ausili;
- ◆ farmaci non dispensati dal Servizio Sanitario Nazionale.

In caso di bisogno, quanto detto sopra, è a totale carico dell’ospite.

B. La Residenza Protetta opera per garantire agli Ospiti un elevato livello assistenziale tutelare di comfort abitativo al fine di prevenire perdite ulteriori di autonomia e mantenere al livello più alto possibile le capacità fisiche e mentali dell'anziano e per favorire e perseguire, laddove sia possibile, un eventuale rientro a domicilio.

Criteri e modalità di accesso

Art. 3

Le ammissioni degli Ospiti nella Residenza Protetta hanno luogo a seguito di domanda scritta su apposito modello predisposto dall'istituto. La domanda di ammissione deve essere presentata alla Direzione di Casa Serena di Capodacqua; i familiari dovranno presentarsi di persona per un colloquio con il personale della Direzione.

La Residenza Protetta ospita persone di ambo i sessi che abbiano oltrepassato il 55° anno di età, autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti bisognosi di assistenza; sono esclusi i soggetti tossicodipendenti e gli etilisti. La priorità dovrà essere data ai residenti e a quelli del circondario. In relazione alla disponibilità di spazio e delle dotazioni dei servizi, la capacità ricettiva della struttura è stata stabilita in 81 posti letto.

L'accoglienza degli ospiti autosufficienti viene deliberata dall'Ente; per gli ospiti non autosufficienti viene regolamentata dalla ASL 2 di Foligno secondo la convenzione in essere.

Art. 4

Prima dell'ingresso la persona interessata, o chi per essa, potrà prendere visione dell'alloggio e sarà tenuto a:

- sottoscrivere la convenzione nella quale vengono precisate le condizioni, anche economiche, che regolano l'ammissione e la permanenza nella struttura;
- prendere visione del regolamento, accettarlo espressamente ed attenersi alle disposizioni previste dallo stesso;
- versare una cauzione infruttifera il cui importo verrà stabilito dall'Amministrazione dell'Ente;
- garantire l'esatto adempimento degli obblighi assunti, tra i quali il pagamento delle rette di ospitalità, il rimborso dei tickets sanitari anticipati dalla "Casa", il rimborso delle eventuali spese extra retta, le spese urgenti per assistenze ospedaliere - sanitarie, indennizzo di eventuali danni causati alla struttura e all'arredamento, rimborso di tutte le eventuali spese straordinarie e urgenti sostenute per conto dell'ospite;
- indicare nella scheda personale, oltre i dati anagrafici, nomi, indirizzi, e recapiti di familiari o conoscenti degli ospiti ai quali la Direzione della Residenza Protetta possa rivolgersi in caso di necessità e per qualsiasi comunicazione;
- mantenere o scegliere il medico curante di fiducia.

Per l'ospite affetto da malattie psichiatriche, l'ammissione diventa effettiva dopo quindici giorni dalla data d'ingresso; durante tale periodo la Direzione può dimettere l'ospite non adatto alla vita in comunità.

Documentazione da presentare

Art. 5

L'ospite, o chi per esso, dovrà presentare tutti i documenti necessari per la permanenza in struttura, in particolare:

- certificato di nascita;
- certificato di residenza;
- stato di famiglia;
- modello ISEE (indicatore di situazione economica);
- prospetto pensionistico dell'anno in corso;
- referti di ricoveri precedenti;
- carta d'identità;
- esenzione ticket;
- codice fiscale;
- verbale della Commissione per invalidità civile;
- libretto per fornitura pannoloni e/o traverse;
- certificato di idoneità alla vita di convivenza;
- modulistica per autorizzazione per eventuale cambio del medico e di residenza;
- documento di riconoscimento e codice fiscale del familiare di riferimento o amministratore di sostegno.

Corredo

Art. 6

L'Ospite all'atto dell'ingresso deve disporre di un corredo personale, concordato precedentemente con la Direzione della Residenza Protetta. Il quantitativo e la tipologia del corredo stesso vengono indicati nella modulistica d'ingresso. Ogni capo di abbigliamento dovrà essere contrassegnato con il numero stabilito dalla Direzione. La Residenza Protetta sconsiglia l'utilizzo di capi di abbigliamento delicati; in caso contrario, i capi delicati dovranno essere lavati a domicilio, in quanto la Direzione non risponderà di eventuali danni arrecati dal lavaggio industriale.

La sostituzione di biancheria usurata o inadatta alle esigenze dell'ospite dovrà essere effettuata ogniqualvolta la guardarobiera ne comunicherà la necessità.

Alloggio

Art. 7

L'Ospite al momento dell'ingresso nella "Struttura" si impegna a:

- ◆ Osservare le regole di igiene dell'ambiente;
- ◆ Mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano installate e di garantirne l'adeguata utilizzazione.

L'Ospite al momento dell'ingresso nella struttura verrà inserito in un nucleo, secondo i criteri stabiliti dalla Commissione interna, in funzione della patologia o del grado di autosufficienza dello stesso, per garantire l'equilibrio con gli altri conviventi della struttura; in base agli stessi criteri gli verrà assegnato il posto letto.

Art. 8

L'assegnazione delle camere viene disposta dalla Direzione della Residenza Protetta, secondo criteri discrezionali che tengano conto, nei limiti del possibile, di patologie, temperamento e di altre eventuali affinità tra gli ospiti da alloggiare nella stessa camera.

La Residenza Protetta ha facoltà di trasferire l'Ospite in un alloggio e in un nucleo diverso da quello assegnato all'atto dell'ingresso, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze della vita comunitaria o dalle mutate condizioni fisiche dell'Ospite. L'Ospite non può vantare alcun diritto sull'alloggio.

Art. 9

In caso di decesso o di dimissione dell'Ospite, ai parenti verranno concessi tre giorni di tempo per il ritiro degli effetti personali; trascorso tale termine si procederà allo sgombero e allo smaltimento del materiale. In caso di danni arrecati a mobili o attrezzature presenti nella camera, la cauzione, versata al momento dell'ingresso, verrà incamerata dalla Residenza Protetta ed utilizzata per le rispettive riparazioni.

Dimissioni

Art. 10

La Direzione della Residenza Protetta si riserva la possibilità di dimettere l'Ospite quando il comportamento dello stesso non sia compatibile con la normale convivenza comunitaria.

- La stessa procedura può essere attivata anche nel caso in cui si ravveda la necessità di un bisogno di assistenza superiore o diverso dalle possibilità assistenziali e sanitarie di cui la struttura dispone.
- L'Ospite potrà essere dimesso, previa comunicazione, in caso di morosità nel pagamento della retta di ospitalità.

Retta

Art. 11

L'Ospite o chi da Lui delegato è tenuto a versare la retta mensile ed eventuali spese extra per medicinali o altro, entro i primi dieci giorni di ogni mese, presso le banche ove la Residenza Protetta ha acceso i propri conti.

Art. 12

La retta fissata inizialmente al momento dell'ingresso può essere variata in relazione alla modifica delle incidenze economiche, con apposita delibera degli Organi amministrativi della Residenza Protetta o da atto di indirizzo della Regione.

La retta dà diritto a fruire, oltre del vitto e dell'alloggio, di tutti i servizi offerti dalla Residenza Protetta.

Sui ritardati pagamenti a qualsiasi titolo, sono comunque dovuti gli interessi legali.

In caso di ritardo del pagamento della retta per più di due mesi, la Residenza Protetta si riserva ogni azione legale per il recupero delle somme dovute.

Art. 13

In caso di decesso o rinuncia per qualsiasi causa, l'Ospite o i suoi legittimi eredi o gli eventuali condebitori in solido, sono tenuti al pagamento della retta fino al momento del decesso o della dimissione dell'Ospite.

Orari

Art. 14

L'ospite gode di libertà salvo le oggettive limitazioni imposte dallo stato di salute o da eventuali limitazioni o divieti imposti dalle autorità sanitarie competenti. Tali limitazioni sono competenze della Direzione, sentito il responsabile sanitario della Residenza Protetta.

L'Ospite deve informare la Direzione per ogni assenza. Le visite agli Ospiti debbono essere compatibili con l'espletamento dei servizi di assistenza e possibilmente negli orari consigliati dalla Residenza Protetta. È fatto divieto ai parenti o visitatori di sostare nelle sale da pranzo e nei saloni comuni nel momento di distribuzione dei pasti.

Art. 15

L'Ospite viene invitato ad osservare il riposo nel proprio alloggio nei seguenti orari:

- a) Dalle ore 22:00 alle ore 7:00
- b) Dalle ore 13:30 alle ore 15:30

Deroghe ai suddetti orari potranno essere concesse dalla Direzione su richiesta dell'ospite o dei familiari.

Servizi alla persona

Art. 16

Agli ospiti vengono assicurati servizi e prestazioni complementari quali:

- Assistenza tutelare diretta alla persona, diurna e notturna, igiene e cura della persona;
- Assistenza sanitaria comprensiva di prestazioni infermieristiche, riabilitative e farmaceutiche;
- Servizio alberghiero comprensivo di alloggio, ristorazione, servizio dietetico;
- Attività occupazionali e di promozione sociale, culturali, di integrazione con la realtà territoriale;
- Servizio di animazione e attività occupazionali;
- Assistenza sociale e segretariato sociale;
- Assistenza religiosa;
- Servizio di guardaroba e lavanderia;
- Servizi vari.

Assistenza tutelare diretta alla persona

Art. 17

L'assistenza tutelare è svolta da operatori socio - sanitari qualificati.

Il servizio è rivolto a tutti gli ospiti della Residenza Protetta. I parametri personale/Ospite sono quelli indicati nelle tabelle allegate al Piano Sanitario Regionale.

L'assistenza tutelare diretta all'Ospite nell'espletamento delle normali attività quotidiane comprende: igiene personale, somministrazione e aiuto nell'assunzione dei pasti, deambulazione, compresa mobilitazione delle persone allettate.

Assistenza Medico - Infermieristica

Art. 18

La Residenza Protetta:

- Mette a disposizione dei propri medici convenzionati e dei medici fiduciari degli ospiti il proprio ambulatorio;
- Provvede a chiamare, in caso di necessità la guardia medica, ovvero il medico dell'Ospite;
- Affida le prestazioni di carattere infermieristico al proprio personale dipendente abilitato a termini di legge.

Detto personale provvederà a:

- Prestare all'ammalato, su prescrizione del medico, le cure necessarie;
- Interessarsi per la provvista, la distribuzione e la somministrazione dei medicinali ordinati dal medico;
- Organizzare, su disposizioni del medico, il trasporto all'ospedale dell'ammalato;
- Interessarsi affinché l'Ospite segua la dieta prescritta dal medico;
- Avvisare la persona indicata nella scheda personale, in caso di pericolo di vita o di gravi infermità dell'ospite, che richiedano provvedimenti urgenti e in ogni caso che sarà ritenuto opportuno.

Art. 19

La Residenza Protetta non assume alcun obbligo ed onere per prestazioni medico – farmaceutica ed ospedaliera a favore degli Ospiti e declina ogni responsabilità per l'assistenza medico - infermieristica praticata agli Ospiti da persona non incaricata dalla Residenza Protetta; funzione esercitata in libera professione.

- A.** Tutti gli esami clinici necessari, sono effettuati periodicamente sia a titolo preventivo, che a carattere immediato a titolo diagnostico e vanno disposti su richiesta del medico convenzionato con la Residenza Protetta o del medico di fiducia ed effettuati presso la struttura o i presidi sanitari dell'Azienda U.S.L.
- B.** Quando lo stato clinico dell'Ospite richiede cure più intense che esulano dalle prestazioni medico-infermieristiche assicurabili in sede, si dovrà provvedere al ricovero dell'ospite presso idoneo presidio ospedaliero.

Art. 20

In caso di trasferimento di ospiti in stato di degenza, o non più autosufficienti, qualsiasi sia il motivo del trasferimento medesimo, quali ospedalizzazioni, ricoveri speciali in loco o altrove, il trasporto deve essere effettuato prevalentemente a mezzo di autoambulanza o altro mezzo idoneo similare e con accompagnamento

di infermiere in quei casi in cui lo stato clinico del paziente lo richieda. Nei casi di trasferimenti che dovessero venire effettuati da parenti con mezzi propri, l'Ospite dovrà essere visitato, prima della partenza, dal medico di fiducia o dal medico convenzionato per accertare la sua trasportabilità, precisando la terapia eventualmente da praticare al paziente durante il viaggio.

La Direzione, dal canto suo, provvederà a farsi rilasciare dai parenti una dichiarazione scritta attestante l'assunzione, da parte loro, di ogni responsabilità del trasporto stesso.

Agli ospiti ospedalizzati verrà assicurata la continuità del servizio di guardaroba, cambio indumenti e supporto sociale.

Servizio di ristorazione

Art. 21

La cucina presente nella struttura, garantisce il servizio di ristorazione; esso va considerato di rilevante importanza nella vita quotidiana dell'anziano e ad esso è riservata particolare attenzione attraverso menù di quattro settimane predisposti dalla dietologa della Residenza Protetta, con ampia scelta di varianti. La dietologa controlla la gestione del servizio di ristorazione, definisce qualità e quantità delle derrate, predispone la tabella dietetica, cura diete personalizzate e "terapeutiche" svolgendo anche interventi di educazione alla salute.

Per gli ospiti che necessitano di diete particolari (portatori di sondino naso-gastrico o PEG), la Residenza

Protetta fa riferimento al Centro Nutrizionale dell'Ospedale di Foligno.

Art. 22

Il trattamento al vitto è uniforme per tutti gli Ospiti ed è preparato in conformità della tabella dietetica opportunamente predisposta, ed è composto da:

- prima colazione;
- pranzo;
- cena.

La prima colazione alle ore 08:00 prevede: caffè, latte, tè, fette biscottate e biscotti.

Il pranzo, servito alle ore 12:00, prevede: due primi a scelta, due secondi e due contorni a scelta, pane, frutta, vino bianco o nero, caffè.

La cena alle ore 18:00 prevede: due primi a scelta, due secondi e due contorni a scelta, pane, frutta, vino bianco o nero, camomilla.

Al di fuori dei pasti, all'Ospite saranno forniti succhi di frutta o una bevanda calda (tè o camomilla), frutta fresca.

La domenica viene somministrato a pranzo anche il dolce.

I pasti sono serviti nelle sale ristorante e devono essere consumati entro l'orario previsto di servizio, salvo cause di forza maggiore. In tal caso sarà cura del capo servizio sala far conservare in caldo le vivande; l'Ospite che non possa essere presente ad un pasto deve darne tempestivo avviso alla Direzione. In caso di impossibilità per malattia, i pasti potranno essere serviti in camera.

L'ospite occuperà in sala da pranzo il posto assegnato dalla Direzione; al momento dell'ingresso verrà inserito in un nucleo di ospiti stabilito dalla Direzione e dalla commissione UVG interna.

Attività socio - riabilitative, occupazionali e di animazione

Art. 23

L'Ospite potrà dedicarsi, con libera scelta ad attività occupazionali, sia all'interno della Residenza Protetta che all'esterno.

Gli Ospiti hanno a disposizione un'area per attività sociali (sala TV, biblioteca, spazi per attività ricreative, palestra, sala di fisioterapia, sala gioco) finalizzati al recupero di autonomie. Operatori qualificati espletano il servizio per tutti gli Ospiti sia con programmi di gruppo che individualizzati.

Particolare attenzione è rivolta alle persone non autosufficienti con l'obiettivo di recuperare o mantenere i migliori livelli di autonomia e di autosufficienza sia sul piano funzionale che relazionale. Gli interventi personalizzati vengono coordinati all'interno del Piano Assistenziale in integrazione con quelli di assistenza sanitaria, tutelare e di riabilitazione. La programmazione, la supervisione e la valutazione delle attività saranno curate da un gruppo di lavoro tecnico con il responsabile della Residenza Protetta.

Il piano degli interventi socio - riabilitativi e di animazione è dotato di indicatori per la verifica della efficacia. Sono programmate delle attività anche finalizzate al mantenimento di una continuità di integrazione ed interazione con il territorio.

Il programma del servizio prevede:

- gite ed incontri;
- attività socio - riabilitative e occupazionali;
- attività motorie;
- attività culturali e ricreative;
- attività religiose.

Attività Occupazionali

Art. 24

L'Ospite potrà dedicarsi a varie attività occupazionali o lavori, sia all'interno della Residenza Protetta che all'esterno, che hanno lo scopo di mantenere le capacità residue, riabilitare e comunque impegnare gli anziani; l'istituto cercherà di provvedere, se ha la possibilità, alla fornitura del materiale e delle strutture necessarie per l'effettuazione di tali attività. Per vivacizzare, inoltre, le facoltà psichiche e gli interessi informativi degli anziani, la Residenza Protetta mette a disposizione giornali, quotidiani, materiali di lettura e mezzi audiovisivi.

La Direzione della Residenza Protetta e tutti gli altri operatori dovranno cercare di impostare la vita comunitaria in modo tale da favorire al massimo la socialità degli anziani assistiti, al fine di evitare processi involutivi di emarginazione e di spersonalizzazione. Per trattare argomenti di interesse comune gli assistiti possono riunirsi in assemblea. L'Assemblea può inoltre indicare alcuni Ospiti che curino l'organizzazione della vita interna dell'Istituto e che esponano gli interessi degli anziani stessi presso gli Organi Amministrativi e la Direzione della Residenza Protetta.

Servizio Sociale

Art. 25

Nella Residenza Protetta è presente il Servizio Sociale che cura in stretta collaborazione con l'equipe sanitaria, gli inserimenti degli ospiti, l'elaborazione dei Piani Assistenziali ed i necessari interventi di servizio sociale professionale. L'assistente sociale è tenuta a dare informazioni corrette agli Ospiti in merito ai loro diritti ed il necessario sostegno per l'espletamento delle pratiche di invalidità e di ogni altra pratica di segretariato sociale.

Art. 26

L'assistente sociale svolge funzioni di supporto agli ospiti per quanto riguarda l'ascolto delle esigenze personali, l'aiuto nel disbrigo di pratiche, l'accompagnamento alle spese e alla riscossione della pensione, e tutto quanto attiene ai servizi sociali.

Servizio di parrucchiere - barbiere

Art. 27

È presente in struttura un ambiente appositamente arredato per l'erogazione del servizio di parrucchiere per uomini e per donne. Per gli uomini si prevede con cadenza giornaliera il taglio della barba. Il servizio taglio capelli è effettuato da professionisti esterni e a carico degli ospiti.

Assistenza religiosa

Art. 28

La Residenza Protetta assicura agli ospiti che non possono adeguatamente utilizzare i servizi religiosi esterni, la possibilità di essere assistiti all'interno; in ogni caso, viene rispettata l'appartenenza confessionale di ciascun ospite senza alcuna distinzione e discriminazione, come pure la libertà di non partecipare alle manifestazioni di culto di iniziativa interna.

Art. 29

Al momento del decesso, la struttura non si fa carico di contattare nessuna impresa funebre; nessuna spesa funeraria sarà a carico della struttura; tali incombenze dovranno essere espletate dai parenti o da chi per loro, i quali provvederanno a prendere tutti gli accordi necessari per il funerale e la tumulazione.

Per garantire agli ospiti ricoverati una permanenza serena, libera da frequenti episodi di sofferenza, di norma in caso di decesso il funerale non si dovrà celebrare nella Cappella della Residenza Protetta; bensì i parenti dovranno informarsi affinché le esequie funebri vengano celebrate nella Parrocchia di ultima appartenenza.

Servizio di guardaroba - lavanderia

Art. 30

La Residenza Protetta per quanto concerne il servizio di lavanderia si avvale di una ditta esterna convenzionata, la quale assicura il ritiro e la consegna degli indumenti due volte alla settimana, in giorni stabiliti concordemente con la Direzione.

La biancheria da letto verrà sostituita almeno una volta alla settimana, e al bisogno.

Per evidenti ragioni di sicurezza sanitaria, le lavatrici lavorano ad alte temperature; non vanno quindi avviati al lavaggio capi particolarmente delicati.

Coloro che intendono tenere capi particolarmente delicati, devono provvedere al lavaggio in proprio. La lavanderia convenzionata deve provvedere a fornire la biancheria piana, le tovaglie, i tovaglioli e gli asciugamani.

Il servizio di guardaroba è affidato alla guardarobiera, la quale provvede al riordino della biancheria, alla distribuzione nelle camere e all'ordine negli armadi.

Al momento dell'ingresso viene redatta per ogni ospite una scheda degli indumenti personali consegnati che viene costantemente aggiornata.

Servizi vari

Art. 31

È garantito un servizio telefonico a mezzo di un apparecchio a gettoni. Le camere sono tutte dotate di un apparecchio telefonico dal quale è possibile ricevere telefonate dall'esterno.

Art. 32

Nella propria stanza è consentito l'uso di apparecchi audiovisivi.

L'uso di apparecchi audiovisivo in orario di silenzio è permesso solo con la cuffia.

Art. 33

L'uso dell'ascensore e del montalettighe richiede particolare attenzione e rispetto delle norme vigenti.

Nello specifico:

- ◆ è sconsigliato l'uso dell'ascensore a persone che non sono in grado di eseguire le manovre necessarie;
- ◆ l'uso del montalettighe è riservato al personale di servizio.

Regolamentazione per l'assistenza privata

Art. 34

La Residenza Protetta nell'espletamento dei suoi servizi non richiede assistenza privata; pertanto, al fine di esaudire le richieste dei familiari che intendono avvalersi della collaborazione privata per motivi di compagnia all'ospite, la Residenza Protetta dà la possibilità agli stessi di beneficiare del servizio, attenendosi alle seguenti disposizioni:

- l'assistente privata scelta in sostituzione dei familiari dovrà sottoscrivere un modulo di domanda congiuntamente ai predetti e dichiarare di accettare le norme contenute nel regolamento. Solo le persone munite della regolare autorizzazione potranno prestare servizio di compagnia agli ospiti;
- trattandosi di "sostituzione dei familiari", la presenza della assistente privata vale solo per le incombenze sostitutive normali e ha solo significato di compagnia, per cui la stessa è diffidata dal compiere prestazioni sanitarie che spettano unicamente al personale dipendente;

- chi contravviene alle disposizioni sopra enunciate o che non mantenga un comportamento decoroso e consono alla struttura, verrà privato dell'autorizzazione di cui sopra;
- il rapporto di assistenza, a qualsiasi titolo costituito, intercorre esclusivamente tra i familiari e l'assistente e quindi da tale rapporto non discende a carico dell'amministrazione della Residenza Protetta alcun tipo di responsabilità.

Rapporti con il personale

Art. 35

L'Ospite:

- Non può pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma di servizio e non deve fare pressioni sul personale per un trattamento di favore;
- Deve mantenere con il personale rapporti di reciproco rispetto, comprensione e solidarietà;
- Nel caso in cui debba avanzare delle richieste straordinarie o segnalare inadempimenti nel servizio, deve rivolgersi alla Direzione della Residenza Protetta.

Norme di interesse Generale - Divieti

Art. 36

L'Ospite deve adeguarsi alle decisioni della Residenza Protetta nell'interesse generale della comunità.

Art. 37

All'Ospite è fatto divieto di:

- stendere capi di biancheria alle finestre;
- tenere vasi di fiori o altri oggetti sui davanzali in quanto sono pericolosi per le persone che passano o sostano sotto le finestre;
- utilizzare fornelli a combustibile o stufa a gas o fornelli elettrici;
- usare apparecchi rumorosi che possano comunque arrecare disturbo agli altri ospiti;
- gettare immondizie, rifiuti ed acqua dalle finestre;
- fumare, salvo nei locali dove è consentito;
- tenere armi da fuoco e da taglio di qualsiasi genere, anche se in possesso di autorizzazione;
- portare nelle proprie stanze mobili senza previa autorizzazione da parte della Direzione;
- appendere quadri o altro nelle proprie stanze senza previa autorizzazione da parte della Direzione;
- asportare, deteriorare o distruggere gli oggetti di proprietà della struttura, in caso contrario l'ospite è tenuto a risarcire all'istituto i danni arrecati per la propria incuria e trascuratezza;
- mendicare o comunque chiedere a chiunque denaro o altro;
- essere dedito a l'utilizzo di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti;
- tenere animali o oggetti che possano recare inconvenienti per la pulizia e per l'igiene.

Qualora l'ospite contravvenga ai divieti sopraelencati, si procederà all'applicazione dell'articolo 10 (Dimissioni).

Art. 38

L'Ospite deve evitare, con il massimo impegno, tutto ciò che può arrecare disturbo ai vicini di stanza

o di letto.

Art. 39

Gli ospiti autosufficienti devono lasciare libere le loro camere e altri locali comuni nelle ore stabilite dalla Direzione, per permettere al personale di servizio di svolgere il lavoro di pulizia; devono rigorosamente rispettare gli orari stabiliti dalla Direzione sia per la chiusura che per l'apertura dei cancelli.

Recesso ed Allontanamento dell'Ospite

Art. 40

L'Ospite può risolvere ogni rapporto con la Residenza Protetta con preavviso di quindici giorni previa comunicazione alla Direzione.

Art. 41

La Residenza Protetta può allontanare l'Ospite, risolvendo così ogni rapporto, con provvedimento d'urgenza, qualora questi:

- tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria;
- commetta significative infrazioni al regolamento interno ed alle istruzioni impartite;
- crei grave confusione nella struttura con il proprio comportamento anche se derivante dal proprio stato di salute;
- per ubriachezza abituale e molesta;
- per comportamento minaccioso nei riguardi della Direzione, del personale, degli altri ospiti o dei visitatori;
- per atti contrari alla morale o che violino le norme penali;
- non sia più assistibile presso la Residenza Protetta con il personale e le strutture di cui essa dispone. I provvedimenti di dimissioni di autorità vengono applicati su richiesta motivata della Direzione e del Direttore Sanitario della Residenza Protetta. L'ospite a carico del quale sia stato adottato il provvedimento di dimissione di autorità non può più essere riammesso.

Art. 42

In caso di decesso dell'Ospite, i parenti dovranno mettere la Residenza Protetta nelle condizioni di poter consegnare gli effetti personali e quanto altro di proprietà del defunto, agli aventi diritto, previa preventiva esibizione della documentazione necessaria all'accertamento dei loro diritti ereditari. Trascorsi trenta giorni dal decesso senza che alcun erede si sia presentato presso la struttura presentando i documenti di cui sopra, la Residenza Protetta avrà diritto ad indennizzo per la permanenza dei beni che in caso di loro deperimento saranno demoliti e comunque eliminati. Alla Residenza Protetta aspetterà un indennizzo anche in caso in cui si trattasse di sostanze finanziarie e/o depositi bancari, anche al portatore. Nel caso di assenza assoluta di parenti, la Residenza Protetta provvederà a tutte le relative incombenze, utilizzando beni e denaro dell'ospite deceduto nella misura delle spese effettuate.

Servizi Amministrativi

Art. 43

È presente nella struttura un ufficio amministrativo il quale ha lo scopo di garantire la piena e completa gestione della Residenza Protetta e dei servizi in essa svolti e di consentire agli ospiti:

- La custodia dei valori (la Direzione non assume responsabilità alcuna per i valori conservati dagli Ospiti negli alloggi assegnati, declinando altresì ogni responsabilità per eventuali danni o furti);
- Servizio cassa e custodia di libretti di pensione o di piccole somme per spese personali quotidiane, su richiesta dei familiari o degli Ospiti stessi.

L'ufficio amministrativo è dotato di una cassaforte e di un sistema puntuale di registrazione (scheda per ogni

Ospite controfirmata) delle somme affidate e di quelle spese. La correttezza e la trasparenza sono garantite da un operatore amministrativo appositamente individuato e sotto il controllo diretto della Direzione della struttura.

Volontariato

Art. 44

La collaborazione dei volontari (studenti o privati cittadini interessati alle finalità sociali e culturali della Residenza Protetta) viene ammessa purché gli interessati siano adeguatamente informati in merito alle norme di regolamentazione interna della struttura. Le organizzazioni di volontariato operanti nel campo dei servizi sociali ed iscritte al registro di cui alla legge della Regione dell'Umbria possono accedere alla Residenza Protetta previa le opportune intese con la Direzione.

L'attività sarà svolta da operatori assicurati a spese dell'organizzazione di appartenenza contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento dell'attività e danni arrecati alla struttura e agli ospiti.

Tale attività non deve pregiudicare in nessun modo l'organizzazione e il funzionamento della Residenza Protetta.

I volontari, in ogni caso, sono tenuti a rispettare i programmi di servizio e ad attenersi ai compiti loro affidati.

La prestazione volontaria non obbliga l'istituto ad alcun impegno economico.

Il servizio di volontariato non precostituisce diritto alcuno ai fini di eventuali assunzioni.

In materia di volontariato si applica la normativa prevista vigente.